

# COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

(Provincia di Salerno)



## STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 67 del 22 luglio 1991, reso esecutivo dal Co.Re.Co. di Salerno nella seduta dell'11 novembre 1991, verbale n.199 – dec. n.17, successivamente ai chiarimenti forniti con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 12 ottobre 1991 e, riapprovato dallo stesso organo collegiale con delibere n. 98 del 28 ottobre 1991 e n. 109 del 9 novembre 1991, così come indicato dall'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, entrambe rese esecutive dal Co.Re.Co di Salerno nella seduta del 27 novembre 1991, con verbale n. 211, rispettivamente con decisioni n. 1 e n. 2, e, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 21 del 21 luglio 2011, nonchè, con deliberazioni Consiliari n. 7 del 29 marzo 2019 e n. 10 del 19.04.2019.

## COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

##### CAPO 01

#### LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

##### ART. 01

#### LA COMUNITA'

1. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALLA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
2. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHE' ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.
3. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.
4. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

##### ART. 02

#### L'AUTONOMIA

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO E CON I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

##### ART. 03

#### LO STATUTO

1. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.
2. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.
3. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

4. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

## CAPO 02

### IL COMUNE

#### ART. 04

##### IL RUOLO

1. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL'ORDINAMENTO.
2. COORDINA L'ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHE' PROVVEDA A SODDISFARLI.
3. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EQUITA' E DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.
4. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALI DEI CITTADINI.
5. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTO.
6. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DA VOCAZIONI TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO ED IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI RENDONO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

#### ART. 05

##### LE FUNZIONI

1. IL COMUNE, ISTITUZIONE AUTONOMA ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA, E' L'ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA', DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.
2. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, SALVO QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE

PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

3. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', DAGLI ACCORDI E ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

4. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

5. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUB-DELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

#### ART. 06

##### L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

2. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SUA DIRIGENZA ED I RISULTATI CONSEGUITI SONO PERIODICAMENTE VERIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

3. APPOSITE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI ATTUANO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , GARANTENDO AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

#### ART. 07

##### CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI.

2. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE OD ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

3. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA, OLTRE CHE DAL CENTRO CAPOLUOGO DENOMINATO SICIGNANO DEGLI ALBURNI, DALLE SEGUENTI FRAZIONI: CASTELLUCCIO COSENTINO, GALDO DEGLI ALBURNI, SCORZO, TERRANOVA E ZUPPINO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

4. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 84,400 , CONFINANTE CON I COMUNI DI: POSTIGLIONE, PETINA, BUCCINO, CONTURSI,

AULETTA, PALOMONTE, OTTATI E CASTELCIVITA.

5. LA SEDE DEL COMUNE E' POSTA IN SICIGNANO CAPOLUOGO E PUO' ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

6. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASO DEL TUTTO ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DELLA PROPRIA SEDE.

ART. 08

ALBO PRETORIO

1. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" , PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

2. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

3. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 09

STEMMA E GONFALONE

1. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (E, OVE ESISTENTE, CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. -- IN DATA ---- ).

2. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE E SCORTATO DA ALMENO UN VIGILE URBANO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

3. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

CAPO 03

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 10

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

1. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DIDEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO

ANTERIORE.

2. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 11

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.

1. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI E CIRCOSCRIZIONI ED AI CITTADINI.

2. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

3. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

CAPO 04

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 12

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.

1. IL COMUNE, PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPONECESSARI.

2. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

3. PARTECIPA, CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

4. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI CIVILE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO.

5. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA OD ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL

CONSIGLIO  
COMUNALE.

6. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIE.

7. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE, PER PERIODI DI TEMPO PREFISSATO, LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

8. FAVORISCE ED INCENTIVA LE AZIONI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA RURALE CON L'APPOGGIO DELL'INIZIATIVA LOCALE. CIO' NELL'OTTICA DELLE COMUNICAZIONI E DIRETTIVE COMUNITARIE. L'OBIETTIVO E' QUELLO DI ATTIVARE UNA IMPOSTAZIONE INTEGRATA, IN CONTRAPPOSIZIONE ALL'IMPOSTAZIONE SETTORIALE. LO SCOPO E' IL MANTENIMENTO DI UN TESSUTO SOCIO-ECONOMICO SUFFICIENTEMENTE DIVERSIFICATO IMPLICANDO UN'IMPOSTAZIONE DECISAMENTE ENDOGENA BASATA SU UN PROGRAMMA CHE ACCOLGA LE INIZIATIVE EMERGENTI A LIVELLO LOCALE E CHE POGGI SU ADEGUATE CAPACITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE E CONSULENZA.

TITOLO 02  
GLI ORGANI ELETTIVI  
CAPO 01  
ORDINAMENTO  
ART. 13  
NORME GENERALI

1. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

2. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

3. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
ART. 14

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

2. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

3. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE

STATUTO.

4. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 15

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDENTE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORGANISMI COSTITUITI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E

DELLE TARIFFE;

C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI D'INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;

D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA.

E) AGLI INDIRIZZI RIVOLTI ALLE AZIENDE SPECIALI ED AGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

2. IL CONSIGLIO, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE DEFINISCE PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DETERMINA I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

3. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI-GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADOTTARE RISOLUZIONI, PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

4. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI PROVVEDIMENTI DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBAIA SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

5. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE, ALL'ATTO DELLA NOMINA ED IN OGNI ALTRA OCCASIONE NELLA QUALE NE RAVVISI LA NECESSITA', INDIRIZZI

PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI IN ENTI, AZIENDE, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

6. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

#### ART. 16

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

1. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;  
B) DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

2. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRECEDENTE COMMA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

3. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON GLI INDIRIZZI GENERALI DELLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

4. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO.

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO SARA'

INVITATO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

5. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRIMO COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 17

GLI ATTI FONDAMENTALI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

2. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

ART. 18

LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

2. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO. SI APPLICA, AI NOMINATI, QUANTO DISPONE L' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

3. LE CANDIDATURE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PROPOSTE PER LE NOMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO DAI GRUPPI CONSILIARI, NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' ED IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CORRETTEZZA, COMPETENZA ED ESPERIENZA RITENUTI NECESSARI PER LA NOMINA PROPOSTA.

4. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AI PRECEDENTE COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE PALESE, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE. IL RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA DEVE ESSERE DESIGNATO DALLA STESSA E NEL CASO IN CUI ESSA SIA RAPPRESENTATA DA GRUPPI POLITICI DIVERSI ED IN CASO DI MANCATO ACCORDO, DEVE ESSERE DESIGNATO DA QUELLO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO SU BASE NUMERICA.

5. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA OD ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI

DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDETTI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

6. GLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI CESSANO DALLA CARICA NEL CASO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL SUCCESSIVO ARTT. 30 .

7. LA REVOCA DI AMMINISTRATORI DI ISTITUZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 31 .

#### ART. 19

PREROGATIVE, COMPITI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

2. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

3. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

4. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE DEVE ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE NON ELEGGE DETTO DOMICILIO, BENCHE' FORMALMENTE INVITATO DAL SINDACO, LA COMUNICAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

VIENE FATTA MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE.

5. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L' INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;

- PRESENTARE PER ISCRITTO ALL' ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

6. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DAGLI ENTI DIPENDENTI DALLO STESSO, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

- DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAGLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L' ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, PREVIO VERSAMENTO DEI SOLI DIRITTI DI COPIA. IL CONSIGLIERE HA L' OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

7. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA

RIUNIONE PER LA PRESA D'ATTO ESSENDO SUFFICIENTE LA SEMPLICE VERBALIZZAZIONE, SENZA BISOGNO DI VOTAZIONE. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE O LA PRESA D'ATTO DEL COMMISSARIO AD ACTA DESIGNATO DAL CO.RE.CO.

8. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBAIA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO D'INTERESSI.

9. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

10. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, FRA I PRESENTI, RISULTA "ANZIANO" SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

## ART. 20

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI UNA DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTI SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

2. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO-GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' "ANZIANO" DEL GRUPPO, SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

3. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI; CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI E AD ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL MODO MIGLIORE. HA FUNZIONI DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

4. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE ALTRE COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO ED I RAPPORTI CON IL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E LA GIUNTA COMUNALE.

5. CON IL REGOLAMENTO SONO DEFINITI MEZZI E STRUTTURE DI CUI DISPONGONO I GRUPPI CONSILIARI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE.

## ART. 21

### COMMISSIONI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
2. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
3. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.
4. IL REGOLAMENTO DETERMINA FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

## ART. 22

### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

1. IL COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.
2. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
3. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
  - LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
  - LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
  - FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
  - METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

## ART. 23

### INIZIATIVA DELLE PROPOSTE.

1. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A TUTTI I CONSIGLIERI.
2. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

## ART. 24

### NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO.

1. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

**2. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ED, IN SUA ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DAL SINDACO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.**

3. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

4. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

5. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA VA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

6. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

7. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

8. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.

9. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

## ART. 25

### COMMISSIONI SPECIALI.

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI, PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI INTERVENTI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, STABILITO L'OGGETTO DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

2. SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE - NEL SUO SENO

- COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DAI DIRIGENTI COMUNALI. DELLA COMMISSIONE FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI TUTTI I GRUPPI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, PRECISATO L'AMBITO DELL'INCHIESTA DELLA QUALE LA COMMISSIONE E' INCARICATA ED I TERMINI

PER CONCLUDERLA E RIFERIRE AL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

**ART. 26**

**COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI.**

**1. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI NOMINATI ANCHE AL DI FUORI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' SCELTI TRA CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.**

**2. I COMPONENTI DELLA GIUNTA, TRA I QUALI IL VICE SINDACO, SONO NOMINATI DAL SINDACO, CHE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE O ALLA NOMINA, SE SUCCESSIVA.**

**3. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI.**

**4. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMA I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.**

**5. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.**

**6. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA PRIMA SEDUTA UTILE.**

**7. IL SINDACO PUO' REVOCARE UNO O PIU' ASSESSORI DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.**

**ART. 27**

**ELEZIONE.**

**1. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.**

**2. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.**

**3. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.**

**4. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI**

SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHÉ TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.

5. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

6. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITÀ, RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

## ART. 28

### RUOLO E COMPETENZE GENERALI.

1. LA GIUNTA È L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

2. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITÀ CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA-AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

3. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITÀ D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

4. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE È STATA COSTITUITA.

5. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITÀ DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

6. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITÀ DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI

E PERSONE;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.

7. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

## ART. 29

### ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

1. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.

2. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

3. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA.

ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

4. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSA CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

5. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO

CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

6. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CON LE MODALITA' IN PRECEDENZA STABILITE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO DI INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

7. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

#### ART. 30

##### DECADENZA DELLA GIUNTA

1. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.
2. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE-LA STESSA VIENE DISCUSSA. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
3. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.
4. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.
5. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

#### ART. 31

##### DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL' O.D.G. E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.
2. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL

GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

#### ART. 32

##### NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE ED ASSISTE IL DIPENDENTE DESIGNATO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.
2. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE.
3. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI.
4. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

#### ART. 33

##### IL SINDACO

1. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
2. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.
3. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
4. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTO ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

#### ART. 34

##### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;  
F) HA FACOLTA' DIDELEGA;  
G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;  
H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;  
I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;  
L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;  
M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;  
N) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;  
O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;  
P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;  
Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;  
R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;  
S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.

#### ART. 35

##### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

###### 01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;  
B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;  
C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;  
D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;  
E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;  
F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

#### ART. 36

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

#### 01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O CONSIGLIERI COMUNALI)
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 37

##### VICESINDACO

1. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
2. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA';
3. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### ART. 38

##### POTERI D'ORDINANZA

1. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.
2. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.  
ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.
3. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
4. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
5. LE ORDINANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE

PERIODO, SE RIGUARDANO LE GENERALITA' DEI CITTADINI, DEVONO, ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO RICONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

#### CAPO 05

#### LE COMMISSIONI COMUNALI

#### ART. 39

#### LE COMMISSIONI COMUNALI

1. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

2. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DALLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI. CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

#### TITOLO 03

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

#### LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#### ART. 40

#### NORME DI VALORIZZAZIONE

1. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE SU BASE DI FRAZIONE GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

2. I RAPPORTI TRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE CONTENERE, FRA L'ALTRO, NORME DIRETTE A:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) INDICARE IL RIFERIMENTO ISTITUZIONALE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI;

D) COSTITUIRE ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORE DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI DEL SETTORE, COMPOSTE DAI

RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI ANNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ED

AVENTI FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEL SETTORE;

E) PREVEDERE CHE TALI ORGANISMI, CHE PRENDONO LA DENOMINAZIONE DI "CONSULTE" , ASSUMANO QUALE METODO DI LAVORO QUELLO DELLA CONTEMPORANEA DOPPIA CONVOCAZIONE PER RISERVARE LA PRIMA ALLA ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E LA SECONDA ALLA DISCUSSIONE E FORMULAZIONE DEI PARERI;

F) GARANTIRE L'AUTOCONVOCAZIONE DELLE CONSULTE SULLA BASE DI RICHIESTA PROVENIENTE DA OLTRE IL 30% DEI MEMBRI;

G) INDIVIDUARE I CENTRI COMUNALI DI PARTECIPAZIONE NEI SEGUENTI QUARTIERI O FRAZIONI: SICIGNANO DEGLI ALBURNI, TERRANOVA, SCORZO, ZUPPINO, GALDO DEGLI ALBURNI E CASTELLUCCIO COSENTINO;

H) L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DELL'ASSEMBLEA INFORMALE DEGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE SI RIUNISCE PRESSO LA CASA MUNICIPALE. QUESTA ASSEMBLEA E' PRECEDUTA DA PUBBLICI AVVISI AFFISSI A CURA DEI PROMOTORI I QUALI PROVVEDERANNO A FAR PERVENIRE AL SINDACO, I VOTI E LE PROPOSTE DEMOCRATICAMENTE ASSUNTE CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI, DEI VOTANTI E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI.

ART. 41

CONSULTAZIONI POPOLARI

1. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

2. LA CONSULTAZIONE DEVE COMUNQUE AVER LUOGO SUI PROGETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI DEL TRAFFICO E LORO VARIANTI.

3. IL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINVIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 42

REFERENDUM CONSULTIVO

1. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO (ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA) RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE

PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

2. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

3. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 500 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

4. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

5. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

6. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

7. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

8. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43

## PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

2. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

3. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO CINQUE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

## ART. 44

### RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

2. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

3. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

4. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO CINQUE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI

AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

5. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

#### ART. 45

##### ISTANZE

1. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
2. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.
3. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 46

##### PETIZIONI

1. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
2. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 45 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
3. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 15 DALLA PRESENTAZIONE.
4. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL

CONSIGLIO.

5. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 47

PROPOSTE

1. N. 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 10 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

2. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

3. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 04

L'AZIONE POPOLARE

ART. 48

L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DIFAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

2. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 05

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

2. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO ALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

3. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

4. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

5. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, USUFRUIBILI NELLE SEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

#### ART. 50

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

2. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

3. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

4. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

5. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED

ALLE ASSOCIAZIONI.

6. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL' ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA S'INTENDE RIFIUTATA.

7. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 , QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 06

DIFENSORE CIVICO

ART. 51

NOMINA

1. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

2. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL' INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

3. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE" .

ART. 52

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE, RESIDENTI E DOMICILIATE NEL COMUNE, CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA QUINQUENNALE E NON ABBA COMPIUTO

I 70 ANNI.

2. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE, PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTIO IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L' OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L' AMMINISTRAZIONE

COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

ART. 53

MEZZI E PREROGATIVE

1. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.
2. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBI A REGOLARE CORSO, E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.
3. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.
4. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.
5. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI; GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.
6. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.
7. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEI DIFENSORE CIVICO.

ART. 54

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESI A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
2. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.
3. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNA LAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 55

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER IL SINDACO, PUBBLICO DIPENDENTE, RIDOTTA AD UN TERZO

ART. 56

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 57

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

2. IL COMUNE ISTITUISCE APPOSITO UFFICIO LEGALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, APPORTANDO LE OPPORTUNE MODIFICHE ALLA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE.

3. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DALL'APPOSITO UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE, PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.
5. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
6. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.
7. IL COMUNE ISTITUISCE CENTRI DI RECAPITO-RIFERIMENTO DISTACCATI NELLE FRAZIONI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.
8. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ART. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

## CAPO 02

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 58

#### RUOLO E FUNZIONI

1. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLI E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.
2. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO

DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

3. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

4. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA A MEZZO DEI RESPONSABILI DELL'UFFICI, SEGRETERIA DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

5. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO ED IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE;

C) L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE DIREZIONI DEI SERVIZI E LO SCIOGLIMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA I RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI;

D) E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI: DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 ;

E) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;

F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;

G) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE SINDACALE A QUELLE ESTERNE;

H) PUO' RICEVERE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA; .

I) PRESIEDE LE COMMISSIONI CONCORSUALI DELL'ENTE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA IN CASO DI ASSENZA DI DIRIGENTI NELL'UFFICIO TECNICO, AI SENSI DELL' ARTT. 52 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

L) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

N) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

00. HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

P) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 59

FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' INCARICARE, TEMPORANEAMENTE ED ECCEZIONALMENTE, UN RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI DELL'AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA DI SVOLGERE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA.

CAPO 03

UFFICI

ART. 60

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

2. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 61

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 62

PERSONALE

1. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

2. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

3. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

## DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

## TITOLO 05

### CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

#### CAPO 01

#### ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

#### ART. 63

#### ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

## TITOLO 06

### I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### CAPO 01

#### COMPETENZE DEI COMUNI

#### ART. 64

#### SERVIZI COMUNALI

1. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

2. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

3. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

4. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### CAPO 02

#### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### ART. 65

#### GESTIONE IN ECONOMIA

1. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE

DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

2. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

#### ART. 66

##### LA CONCESSIONE A TERZI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
2. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
3. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

#### ART. 67

##### ISTITUZIONE

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DONAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
2. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
3. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
4. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.  
5. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 68

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
2. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
3. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 69

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONTROLLO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 70

IL DIRETTORE

1. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
2. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 71

NOMINA E REVOCA

1. GLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
2. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.
3. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU

PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI  
ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE  
ALLA LORO SOSTITUZIONE.

## TITOLO 07

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### CAPO 01

#### CONVENZIONI E CONSORZI

##### ART. 72

##### CONVENZIONI

1. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
2. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
3. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESI DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.
4. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.
5. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE-TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

##### ART. 73

##### CONSORZI

1. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:
  - A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL' ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;
  - B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.
2. IL CONSIGLIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E

GESTIONALE.

3. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE.

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

4. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

5. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

6. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI VISTI DALLO STATUTO.

7. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

8. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

9. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 74

UNIONI DI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

CAPO 02

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 75

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO,

SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

2. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

3. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

4. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

5. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

6. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

## TITOLO 08

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

#### CAPO 01

#### LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### ART. 76

#### LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

2. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI

MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI

PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

4. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 77

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

2. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

3. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

4. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

5. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE APPROVATI.

6. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMATTERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 78

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

2. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE

PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITÀ E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITÀ CONTRIBUTIVE.

3. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 79

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

2. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITÀ, SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITÀ NELLO STESSO STABILITE.

3. IL RICORSO AL CREDITO È EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

CAPO 03

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 80

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITÀ PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

2. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, LA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITÀ È ATTRIBUITA AI CONSEGATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

3. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER

ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

4. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.

5. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

6. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### CAPO 04

#### LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ART. 81

##### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA 02 , LETTERA A) , B) E C) DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

2. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

3. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

4. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

5. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

6. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

## IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.
2. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
3. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
4. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

## CAPO 05

### APPALTI E CONTRATTI

#### ART. 83

#### PROCEDURE NEGOZIALI

1. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
2. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICATE:
  - A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;
  - B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
  - C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.
3. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

## CAPO 06

### IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

#### ART. 84

#### FINALITA'

1. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA'

DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

2. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

3. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

4. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

## CAPO 07

### TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

#### ART. 85

##### TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

2. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA DECENNALE, RINNOVABILE.

3. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

4. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

5. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

## TITOLO 09

### COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### ART. 86

##### LO STATO

1. IL COMUNE GESTISCE, I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE

RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

2. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI D'INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLE LEGGI ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSE PREVISTE.

3. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 87

LA REGIONE

1. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

2. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

3. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

4. IL COMUNE, NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 88

LA PROVINCIA

1. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL'AMBITO PROVINCIALE.

2. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

3. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE, PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

ART. 89

LA COMUNITA' MONTANA

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE, ASSEGNANDO ALLA STESSA LE RISORSE NECESSARIE. LA DELIBERAZIONE DI DELEGA E' ADOTTATA IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

2. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE.

## TITOLO 10

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 90

##### REVISIONE DELLO STATUTO

1. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04 , COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

2. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALMENO 15 GIORNI PRIMA, DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO LO STESSO TERMINE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDO PUBBLICO AVVISO DI TALE DEPOSITO, NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

3. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

4. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

5. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

6. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

7. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

#### ART. 91

##### ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

2. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

3. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

4. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

5. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.